

**CAMERA DEI DEPUTATI**<sup>N. 3182-A</sup>**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **LECCISO**)

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CINCIARI RODANO MARIA LUISA, CORSANEGO, DE MARTINO ALBERTO,  
GIORDANI, LIZZADRI, NATOLI, REGGIO D'ACI, SMITH, TURCHI**

*Annunziata il 10 febbraio 1953*

Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione compresi nel territorio del comune di Roma

*Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1953*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione del voto unanime espresso dal Consiglio comunale di Roma per una sospensione, anche breve, della esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione nel territorio di questo comune, è stata presentata la proposta di legge in esame.

Le ragioni che l'hanno ispirata sono state esaminate dalla vostra Commissione, la quale, considerata la penuria degli alloggi a tipo popolare nella città di Roma in relazione al notevole aumento della popolazione, e tenuto conto del numero considerevole di esecuzioni in corso di graduazione presso la pretura, ha dato parere favorevole. Questo però è del tutto eccezionale per la città di Roma, non

potendosi ferire con una sospensione, sia pure breve ma indiscriminata, il sistema vigente e la efficacia esecutiva del provvedimento del giudice.

Gli stessi onorevoli proponenti hanno dichiarato, nella relazione che accompagna la proposta di legge, che essi furono spinti alla presentazione di essa dalla eccezionalità della situazione nella capitale.

D'altra parte, si tratta di una sospensione, che opera di diritto, ed è di breve durata.

Secondo il testo originario della proposta, la esecuzione degli sfratti dovrebbe essere sospesa dal giorno della entrata in vigore della legge fino a 30 giorni dopo la data di convocazione della nuova Camera dei deputati: ciò

anche per non turbare la tranquillità dei cittadini durante il prossimo periodo elettorale. Ma la Commissione, riconosciuta, come si è detto, la eccezionalità del provvedimento, respinti emendamenti diretti ad estenderlo anche ad altri capoluoghi, in cui grave si presenta ancora la crisi edilizia, ha modificato il testo, stabilendo una sospensione automatica degli sfratti sino alla data fissa del 31 luglio 1953.

È poi logico che tale sospensione sia estesa anche alla esecuzione per rilascio di immobili occupati, sempre ad uso di abitazione, senza titolo o per titolo locativo di natura temporanea, dipendente dalle contingenze della guerra e dallo sfollamento. Sono questi talvolta i casi più gravi, che meritano maggiore considerazione.

Con l'articolo 2, approvato nel testo originario della proposta, viene espressamente disposto che durante la sospensione il conduttore è tenuto all'adempimento delle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore, l'occupante per titolo diverso dalla locazione è tenuto all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo in virtù del quale l'immobile è detenuto, e l'occupante senza titolo è obbligato al pagamento del corrispettivo, da determinarsi, in via equitativa, dal pretore competente per la esecuzione.

L'articolo 3 tende a precisare che la sospensione in oggetto è in aggiunta alle proroghe già concesse. Di tale norma è stata chiesta la soppressione, in quanto la presente legge non dovrebbe essere in definitiva intesa come una nuova proroga, differente dalle altre solo per il sistema della concessione automatica, ma come un provvedimento

eccezionale tendente a sospendere di diritto la esecuzione dello sfratto sino alla data fissata.

La maggioranza della Commissione ha però respinto l'emendamento soppressivo, accogliendo invece quello sostitutivo presentato dall'onorevole Ferrandi del seguente tenore: « Il corso delle dilazioni già concesse è sospeso sino al 31 luglio 1953 ».

Infine è stato approvato l'articolo 4 nel testo della originaria proposta, perocché la norma racchiusa nell'articolo 38 della legge 23 maggio 1950, n. 253, pur estendendo la osservanza delle disposizioni sugli sfratti, in quanto applicabili, anche ai contratti di sublocazione, nei rapporti fra sublocatori e subconduttori, non sarebbe stata senz'altro applicabile nel caso della presente legge senza uno specifico richiamo.

Analogamente, la Commissione ha ritenuto di estendere la sospensione automatica anche agli sfratti eventualmente operati nella città di Roma, nei confronti dei propri inquilini, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dall'Istituto autonomo per le case popolari, e dagli altri Enti edilizi simili: ciò perché l'articolo 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, estende le norme indicate nel capo V, contenente disposizioni sugli sfratti, ai rapporti fra i predetti istituti e i loro inquilini, e non sarebbe applicabile alla presente sospensione se non espressamente richiamato.

D'altra parte è all'ordine del giorno della Camera la proposta di legge che in adempimento di quanto disposto col citato articolo 47 tende a regolare i detti rapporti, onde appare, anche sotto questo profilo, opportuna la sospensione.

LECCISO. *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione nel territorio del comune di Roma è sospesa *de jure* dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge fino a 30 giorni dopo la data di convocazione della nuova Camera dei deputati.

La sospensione si applica anche agli sfratti da immobili occupati per titolo non locativo di natura temporanea dipendente dalle contingenze della guerra e dello sfollamento od occupati senza titolo nelle contingenze sopra indicate.

## ART. 2.

Durante la sospensione, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore. Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtù del quale detengono l'immobile. Nel caso l'occupazione sia senza titolo o manchi la determinazione di un corrispettivo, il pretore, competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del Codice di procedura civile, lo stabilirà per la durata della sospensione con criteri di equità.

## ART. 3.

La sospensione *de jure* disposta con l'articolo 1 della presente legge è in aggiunta alle proroghe già concesse o comunque previste a norma delle leggi vigenti.

## ART. 4.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione nei rapporti fra sublocatari e subconduttori.

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

La esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione nel territorio del comune di Roma è sospesa sino al 31 luglio 1953.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

Il corso delle dilazioni già eventualmente concesso è sospeso sino al 31 luglio 1953.

## ART. 4.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione nei rapporti fra sublocatori e subconduttori; e sono estese anche ai rapporti fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, l'Istituto autonomo per le case popolari, altri Enti edilizi similari e i loro inquilini.

## ART. 5.

*Identico.*